



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2019 n.19

(Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138 – Semplificazione per la presentazione del bilancio degli operatori economici – promulgato:

Visto l'articolo 56 della Legge 7 agosto 2017 n.94;

Visto l'articolo 83, comma 10, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 23 ottobre 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 gennaio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 24 gennaio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 ottobre 2018 n.138 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per
 - a. Soggetti obbligati, le persone giuridiche e gli altri soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - b. “XML”, *eXtensible Markup Language*, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
 - c. “Regole tecniche”, l'insieme di caratteristiche legalmente vincolanti richieste o attese su un determinato prodotto o servizio emesse da un'istituzione per regolamentazione del mercato;
 - d. “PDF”, “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico ISO 32000. PDF/A, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard ISO 19005-1;
 - e. “Applicativi Portale PA – Ufficio Attività Economiche”, unico punto nazionale di inserimento del bilancio per tutto il Settore Pubblico Allargato;

- f. “*eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*”, regole e procedure per l’identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni del bilancio nell’ambito dello standard;
- g. “XBRL”, il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal *consorzio XBRL*;
- h. “Sito XBRL”, il sito Internet preposto alla pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese;
- i. “specifiche XBRL sammarinesi”, le regole tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese pubblicate nel Sito XBRL;
- l. “validazione temporale”, la validazione temporale come definita dal Decreto n. 156/2005 e successive modifiche;
- m. “PC”, i principi contabili sammarinesi tempo per tempo statuiti e vigenti.
- n. “Portale PA”, il portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino.

Art. 2

(Bilancio in formato XBRL)

1. All’articolo 73 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento.”.
2. La tassonomia prevista è allegata al presente decreto delegato sotto la lettera A.

Art. 3

(Deposito presso la sede)

1. L’articolo 83, comma 3, della Legge n.47/2006 e successive modifiche è così modificato:
“3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci, almeno venti giorni liberi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.”.

Art. 4

(Pubblicazione del bilancio)

1. L’articolo 84 della Legge n.47/2006 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 84

(Pubblicazione del bilancio)

1. Entro trenta giorni dall’approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all’articolo 83, deve essere trasmessa all’Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell’apposita sezione dedicata accompagnata dall’apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
2. I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.
3. I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche tramettono all’Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A.

4. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell'inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.”.

Art. 5
(Unico deposito)

1. L'invio del bilancio con le modalità di cui al presente decreto delegato sostituisce sia l'obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P in sede di dichiarazione dei redditi nell'apposito applicativo dell'Ufficio Tributario previsto al Titolo VI della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, sia l'invio alla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. di cui alla Legge 26 maggio 2004 n. 71 e successive modifiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione tutta la documentazione di bilancio inoltrata ai sensi dell'articolo 4 all'Ufficio Tributario e all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della Legge n.71/2004 e successive modifiche.

Art. 7
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a fare data dall'1 gennaio 2019.
1 bis. Per l'anno 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 84, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, scade il 30 giugno 2019.
1 ter. Per l'anno 2019 le disposizioni del presente decreto delegato non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

Art. 8
(Norma Transitoria)

1. Qualora l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato entro l'1 gennaio 2019, le disposizioni ivi contenute riferite a tale UO devono intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

